



D.A. n. 2146

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Rettifica al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento ne sono parte integrante;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
- VISTO** il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito *l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n.6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di

collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

VISTO il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato per effetto di quanto disposto dal D.A. n. 7 del 29 luglio 2013, a seguito del parere reso nella seduta del 16 maggio 2013 dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;

CONSTATATO che detto Piano Paesaggistico è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Agrigento il 29 maggio 2014;

VISTA la nota prot. n. 8287/4 del 7.09.2017 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento con cui viene evidenziato quale mero errore cartografico l'aver inserito l'area cimiteriale di Bonamorone di Agrigento nel contesto 28g con livello di tutela 3 di cui all'art.48 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano Paesaggistico le cui prescrizioni e limitazioni contrasterebbero con il D.M. 7 ottobre 1971 che determina che nell'area cimiteriale, ancorché ricadente nella Zona A del Parco Archeologico, è consentita a determinate condizioni la realizzazione di tombe e monumenti funerari. A seguito di quanto sopra viene proposto dalla medesima Soprintendenza, a rettifica della cartografia del Piano Paesaggistico, di attribuire all'area di pertinenza del Cimitero di Bonamorone, così come delimitata nei documenti cartografici allegati alla suddetta proposta, il livello di tutela 1 facendo così salve le condizioni poste con il D.M. 7 ottobre 1971 peraltro confermate con D.P.R. 13 giugno 1991 sulla "*delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento*";

CONSIDERATO che sulla questione sollevata dalla Soprintendenza non occorre acquisire parere da parte dell'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, che ha più volte avuto modo di esprimere la necessità che i Piani Paesaggistici confermassero le perimetrazioni e le prescrizioni dei Parchi Archeologici regionali;

RITENUTO, pertanto, opportuno rettificare il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento, enucleando l'area di pertinenza del Cimitero di Bonamorone, così come delimitata nei documenti cartografici allegati alla proposta della Soprintendenza di Agrigento, dal contesto 28g ed inserendola nel contesto 28b con livello di tutela 1 "*Paesaggio della città compatta di Agrigento*" di cui all'art.48 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano Paesaggistico integrando la suddetta norma con la seguente prescrizione: "*Per l'area cimiteriale di Bonamorone sono fatte salve le prescrizioni e le modifiche introdotte con D.M. 7 ottobre 1971 ed è consentita la costruzione di tombe e monumenti funerari di altezza comunque non superiore a metri 4 all'interno del perimetro attuale del cimitero, che non potrà essere ampliato, nel rispetto del sottosuolo, dell'ambiente archeologico, della veduta verso la rupe Atenea e della rupe stessa.*";

RITENUTO di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento e di tutti i suoi elaborati, a meno della rettifica sopra richiamata, così come pubblicati agli Albi pretori dei comuni interessati;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa e in conformità alle norme citate in premessa, ed ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, si dispone la pubblicazione, per novanta giorni, nell'Albo pretorio del comune di Agrigento degli elaborati denominati "*Norme di attuazione*" e Tavola cartografica 22.8 dei "*Regimi Normativi*" recanti correzioni e integrazioni al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento.

Copia dei suddetti elaborati viene, altresì, depositata, oltre che presso la segreteria del sopracitato comune, presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Agrigento e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 2

Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, il Comune, le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani e al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Palermo, 14.05.2018

F.to
L'ASSESSORE
Sebastiano Tusa